

Codice DB0710

D.D. 17 giugno 2011, n. 478

Comune di MOMPANTERO (TO). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa per anni 90 (novanta), all'A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) sez. di Mompantero, di terreno gravato da uso civico, distinto al NCT Fg. 31 - mapp. 646/p (ex Fg. 31 n. 494) per mq. 22, per la posa di un monumento commemorativo. Autorizzazione.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare il Comune di MOMPANTERO (TO) a:

- mutare temporaneamente la destinazione d'uso, del terreno censito al N.C.T. Fg. 31 – mapp. 646/p (ex Fg. 31 n. 494) per mq. 22, per la posa di un monumento commemorativo
- concedere per anni 90 (novanta) il terreno di uso civico sopraindicato, all'associazione A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) sez. di Mompantero;

di dare atto che:

- Il canone di concessione, previsto in € 10,00/anno, potrà essere compensato annualmente attraverso l'esecuzione dell'ordinaria manutenzione ed il mantenimento della pulizia di tutta l'area comunale in oggetto da parte dell'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Mompantero (TO);
- Il Comune di MOMPANTERO (TO), dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con l'A.N.A. relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
- Che il Concessionario non potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;
- La porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravato da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge Regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzione di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata e libera da ogni manufatto;
- Tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente
Marco Piletta